



Istituto MEME
associato a
Université Européenne
Jean Monnet A.I.S.B.L. Bruxelles



Il concetto di rischio e la pericolosità sociale: aspetti sociologici e giuridici

Scuola di Specializzazione: SST Criminologia
Relatore: dott.ssa Roberta Frison
Tesista Specializzando: Federica Fogli
Anno di corso: secondo

Modena: 6 settembre 2014
Anno Accademico: 2013 - 2014



INDICE

1. Introduzione.....	3
2. L'insicurezza Sociale: cosa significa essere e sentirsi protetti	5
2-1 Il concetto di rischio e di pericolo	5
2-2 Il concetto di sicurezza sociale nello Stato protettore.....	8
3. La Pericolosità Sociale.....	11
3-1 L'eredità della "Scuola positiva di diritto criminale"	11
3-2 Pericolosità sociale: profilo giuridico.....	14
3-3 Limiti della perizia psichiatrica	21
3-4 Dalla pericolosità sociale medica alla pericolosità sociale situazionale	26
3-5 Pericolosità sociale e neuroscienze	28
4. Misure di Sicurezza e Misure di prevenzione: l'esperienza di project work	31
4-1 Le misure di sicurezza e il Magistrato di Sorveglianza.....	31
4-2 Le misure di prevenzione	33
4-3 L'esperienza di project work: la casa di lavoro di Castelfranco Emilia	36
5. Conclusioni.....	40
6. Bibliografia	43
7. Sitografia.....	45
8. Indice delle figure	45

1. Introduzione

Nell'affrontare il tema della pericolosità sociale ho pensato di iniziare introducendo il concetto di insicurezza sociale. Ritengo sia necessario fare una riflessione su cosa significa essere e sentirsi protetti nella nostra società e nell'epoca attuale e se rischio e pericolo sono concetti differenti o se esiste tra loro una connessione.

Le nostre vite ormai sono caratterizzate da un senso d'insicurezza incentivato probabilmente anche dai mass media: la paura di perdere il lavoro, di non avere una pensione, di essere aggrediti, di non essere adeguatamente curati...

Forse nell'epoca odierna esiste una maggiore protezione dalla violenza e dai rischi legati alla quotidianità, ma occorre considerare anche che le trasformazioni socio-culturali tendono ad attribuire all'individuo la responsabilità dei suoi mali e il sistema produttivo divide le persone sempre più in vincitori e vinti.

Con il trascorrere del tempo gli uomini si sono sempre più "attrezzati" per rispondere al bisogno di protezione, ma nonostante ciò l'uomo contemporaneo pare essere comunque tormentato dalla preoccupazione della sua sicurezza come lo erano gli uomini del passato.

Dopo aver riflettuto sul tema dell'insicurezza e della pericolosità sociale, ho terminato la mia tesi riportando la mia esperienza di project work all'interno della Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia, in cui sono reclusi le persone definite dalla legge internati.

Questo progetto mi ha permesso innanzitutto di capire meglio che la Casa di Lavoro anche se è una misura di sicurezza detentiva è comunque sottoposta allo stesso ordinamento penitenziario del carcere, per cui la differenza sta principalmente nella definizione e non nei fatti, con la differenza che all'atto pratico la Casa di Lavoro, a cui si accede dopo aver scontato la pena, altro non è che carcere dopo il carcere. Inoltre la definizione di "internato" e non di "detenuto" toglie la possibilità per la persona di godere di eventuali benefici come ad esempio l'amnistia e l'indulto.

Sono quindi detenuti che hanno già scontato la loro pena ma per poter uscire devono dimostrare di potersi reinserire socialmente e avere quindi casa, lavoro e famiglia. Com'è possibile per queste persone che spesso sono prive di legami parentali perché non li hanno più o non li hanno mai avuti potere avere una rete familiare di riferimento? Come possiamo parlare di reinserimento in un contesto socio-lavorativo se per anni



questi detenuti non hanno avuto modo di imparare un lavoro, di ricostruire relazioni significative e “di mettersi alla prova” con il mondo esterno?

Dobbiamo parlare solo di uomini “pericolosi socialmente” o di uomini che hanno già scontato la loro pena e che a causa in primis di uno status di povertà culturale, sociale e di mezzi (lavorativi, economici, di aiuto parentale) sono destinati a non avere alternative? Pericolosi e poveri o poveri e quindi tendenzialmente pericolosi?

2. L'insicurezza Sociale: cosa significa essere e sentirsi protetti

2-1 Il concetto di rischio e di pericolo

Luhman ritiene che a differenza del pericolo, l'origine della parola rischio risale all'epoca tardo medioevale e faceva riferimento al commercio; si utilizzavano formule come “riscum et fortunam” idonee a scandire veri e propri atti negoziali di assicurazione contro i rischi che specialmente le navi dovevano affrontare e si diffonde a partire dal sedicesimo secolo circa¹.

Come rileva Luhmann il pericolo dipende da fattori esterni a un sistema o comunque vengono percepiti tali quindi dipende dall'ambiente, il rischio invece è legato alla decisione stessa del sistema ed è congenito al suo funzionamento. Ed è per questo motivo che il rischio dipende dalla decisione e della contingenza mentre il pericolo sorge esternamente in modo imprevedibile prima di ogni osservazione.

Per questo si parla di rischio (e non di pericolo) economico: l'economia è infatti, come colse speculativamente Hegel, è il regno della particolarità dunque della riduzione dell'universale a frammento calcolabile e interscambiabile, lungo lo schema del bisogno e del suo appagamento².

Secondo Beck, il carattere specifico dell'attuale società è che il rischio non è più calcolabile, la dismisura è la misura stessa del rischio e ciò perché i rischi sopravanzano in modo imprevedibile e accelerano le fonti da cui sono involontariamente sorti; essi costituirebbero effetti non intenzionali né prevedibili dello sviluppo tecnologico - scientifico, non sono percettibili sensorialmente nascondendosi il più delle volte in componenti chimiche, fisiche o biologiche e sono diffusi e comunicati a tal punto da suffragare nell'incontrollabile stato di insicurezza, una società mondiale del rischio³.

Si può quindi affermare partendo da questo pensiero, che ogni evento catastrofico produce un'irreparabilità talmente ampia e duratura nel tempo da divenire incalcolabile. Nel linguaggio quotidiano il termine “rischio” tende ad essere utilizzato quasi

¹ N. Luhmann, *Sociologia del rischio*, Bruno Mondadori, Milano, 1991.

² G. W. F. Hegel, *Grundlinien der philosophie des rechts*, Berlin, 1821. Trad. it, Lineamenti di filosofia del diritto, Rusconi, Milano, 1996.

³ U. Beck, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Carocci, Roma, 2000.

esclusivamente per indicare minacce, azzardi, pericoli o danni: giocando in borsa, “rischiamo i risparmi di una vita”; imbarcandoci in un’avventura amorosa, “mettiamo a rischio il nostro matrimonio”. In un’accezione più debole, lo si utilizza anche per indicare risultati negativi ma non disastrosi. Nel linguaggio ordinario, il termine “rischio” è perciò piuttosto vago. Nell’uso colloquiale di tale termine, la questione della probabilità e della possibilità di stimarle non è necessariamente importante.

In molti hanno osservato, da una prospettiva governamentale, come il concetto di “pericolosità”, in relazione ai gruppi sociali o agli individui emarginati, sia stato sostituito da quello di “rischio”. Nei discorsi delle autorità governative del diciannovesimo secolo, come elemento del nuovo modo di guardare ai cittadini che stava prendendo piede, il concetto di “pericolosità” iniziò ad essere usato in riferimento ai problemi quali lo stato di salute e la criminalità. L’identificazione delle classi o degli individui “pericolosi” era basata sull’individuazione delle caratteristiche capaci di

trasformarli in un pericolo per loro stessi o per gli altri, caratteristiche in ragione delle quali erano considerati il primo obiettivo dell’intervento e della cura dello stato. La qualifica di “pericoloso” era un’implicazione dei giudizi degli esperti su fattori quali le condizioni



Figura 1 - Rischio e pericolo.

di vita e l’ambiente morale dei diversi gruppi sociali.

Ed è per tale motivo che spesso erano considerati pericolosi gli operai o in generale i poveri.

Definire qualcosa un “rischio” significa riconoscere la sua rilevanza per la nostra soggettività e il nostro benessere. I fenomeni oggetto di ansia variano da società a società, e da epoca a epoca.

Per esempio sono almeno sei i tipi di rischio su cui si incentrano le preoccupazioni dei



cittadini e delle istituzioni delle società occidentali contemporanee. Innanzitutto i “rischi ambientali”: i rischi prodotti dall’inquinamento, dalle radiazioni, da certe sostanze chimiche, le alluvioni, gli incidenti, le condizioni pericolose delle strade, e così via; in secondo luogo, i “rischi dello stile di vita”, quelli cioè che consideriamo legati al consumo di certi beni (come cibi e stupefacenti), alla vita sessuale, al modo di guidare, allo stress, al tempo libero, ecc.; la terza categoria è quella dei “rischi sanitari”, i rischi che sono conseguenza di terapie o cure mediche; vengono quindi i rischi relativi al campo dei rapporti interpersonali, per esempio alle relazioni intime, alle interazioni sociali, l’amore, la sessualità, i ruoli di genere, l’amicizia, il matrimonio e la genitorialità; la quinta categoria è quella dei “rischi economici” legati, per esempio, alla disoccupazione o sottoccupazione, ai prestiti, gli investimenti...; e infine, i “rischi della criminalità”, i rischi che si corrono prendendo parte ad attività illecite o essendone una vittima potenziale. D. Lupton⁴.

⁴ D. Lupton, *Il rischio. Percezioni, simboli, cultura*, Il Mulino, Bologna, 2003.

2-2 Il concetto di sicurezza sociale nello Stato protettore

Si possono distinguere due grandi tipi di protezioni.

Le protezioni civili garantiscono le libertà fondamentali e assicurano la sicurezza dei beni e delle persone nell'ambito di uno Stato di diritto.

Le protezioni sociali "coprono" contro i principali rischi che sono in grado di provocare un degrado della condizione degli individui: rischi come la malattia, l'infortunio, la mancanza di denaro durante la vecchiaia, gli imprevisti dell'esistenza, che possono sfociare, al limite, nel declassamento sociale. Le comunità non ben pacificate, dilaniate da lotte intestine, dove la giustizia era sbrigativa e l'arbitrio permanente, sembrano, viste dall'Europa occidentale o dall'America del Nord, l'eredità di un lontano passato.

Lo spettro della guerra, questa terribile portatrice di violenza, si è anch'esso allontanato: ormai si aggira e a volte imperversa ai confini del mondo civilizzato. Allo stesso modo, si è allontanato da noi quel tipo d'insicurezza sociale permanente che derivava dalla vulnerabilità delle condizioni di vita e condannava un tempo, una gran parte del popolo a vivere "alla giornata", alla mercé del minimo incidente di percorso. Le nostre esistenze non si sviluppano più dalla nascita alla morte senza reti di sicurezza.

Quella che correttamente chiamiamo "sicurezza sociale" è divenuta un diritto per la stragrande maggioranza della popolazione e ha dato origine a una moltitudine di istituzioni sanitarie e sociali che si fanno carico della salute, dell'educazione, dell'incapacità connesse all'età, delle deficienze fisiche e mentali. A tal punto che si è potuto descrivere questo tipo di società come "società assicuranti", che assicurano, in qualche modo di diritto, la sicurezza dei loro membri.

Tuttavia, in queste società circondate e attraversate da protezioni, le preoccupazioni relative alla sicurezza rimangono onnipresenti.

Non possiamo certamente eludere il carattere inquietante di questa constatazione sostenendo che il sentimento di insicurezza non sia che un fantasma tipico dei benestanti, i quali avrebbero dimenticato sia il prezzo che veniva pagato in termini di sangue e di lacrime sia il livello di durezza e di crudeltà della vita di un tempo.

Questo sentimento di insicurezza comporta tali effetti sociali e politici da entrare davvero a far parte della nostra realtà e da strutturare persino, in larga misura, la nostra esperienza sociale.

Bisogna convenirne: mentre le forme più pesanti della violenza e del degrado sociale

sono state ampiamente stroncate, l'assillo della sicurezza è una preoccupazione popolare, nel senso forte del termine.

Come rendere conto di questo paradosso? Esso ci porta a ipotizzare che non bisognerebbe opporre insicurezza e protezioni come se appartenessero a due registri contrapposti dell'esperienza collettiva.

L'insicurezza moderna non sarebbe l'assenza di protezioni, ma piuttosto il loro rovescio: la loro ombra, proiettata in un universo sociale che si è organizzato attorno a una richiesta senza fine di protezioni o attorno a una travolgente ricerca di sicurezza.

Cosa significa essere protetti in tali condizioni? Non vuol dire radicarsi nella certezza di poter dominare perfettamente tutti i rischi dell'esistenza; vuol dire piuttosto vivere circondati da sistemi securitari che sono costruzioni complesse e fragili e che portano in sé il rischio di fallire nel loro compito e di deludere le aspettative che producono.

L'insicurezza verrebbe così creata proprio dalla ricerca delle protezioni, per la buona ragione che il sentimento di insicurezza non è dato immediato della coscienza.

Esso, al contrario, è connesso a configurazioni storiche differenti, poiché la sicurezza e l'insicurezza sono rapporti relativi ai tipi di protezioni che una società assicura o non assicura in maniera adeguata.

Oggi, in altri termini, essere protetti significa anche essere minacciati. La sfida da raccogliere consisterebbe allora nel comprendere meglio la configurazione specifica di queste relazioni ambigue tra protezione e insicurezza, oppure tra assicurazioni e rischi, nella società contemporanea.

Il sentimento di insicurezza non è del tutto proporzionale ai pericoli reali che minacciano una popolazione. Esso è piuttosto l'effetto di un dislivello tra un'aspettativa socialmente costruita di protezioni e le capacità effettive, da parte di una determinata società, di farle funzionare.

L'insicurezza è in larga misura il rovescio della medaglia di una società che garantisce la sicurezza.

Si sarà allora in grado. Forse, di comprendere perché proprio l'economia delle protezioni produce una frustrazione securitaria, la cui esistenza appartiene in maniera sostanziale alle società che si costruiscono attorno alla ricerca della sicurezza.

E questo per due ragioni. In primo luogo perché i programmi di protezione non potendo mai essere realizzati pienamente, producono delusione e perfino risentimento. In



secondo luogo perché un loro successo, anche relativo, dominando certi rischi ne fa emergere di nuovi⁵.

Anthony Giddens parla di “cultura del rischio”⁶, ciò significa affermare che siamo divenuti sempre più sensibili a nuove minacce quali per esempio quelle veicolate dal mondo moderno, che effettivamente vengono prodotte dall’uomo stesso tramite la scienza e la tecnologia e attraverso una strumentalizzazione dello sviluppo economico tesa a fare del mondo intero una merce.

⁵ R. Castel, *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi, Torino, 2004.

⁶ A. Giddens, *Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo*, Il Mulino, Bologna, 1994.

3. La Pericolosità Sociale

3-1 L'eredità della “Scuola positiva di diritto criminale”

In opposizione polemica verso la Scuola classica si è delineata una corrente di pensiero fortemente innovatrice denominata “Scuola positiva di diritto criminale”, di cui Enrico Ferri fu il teorico più significativo e il divulgatore più tenace.

In conformità alle premesse deterministiche proprie dello scientismo positivista dell'epoca, la dottrina in parole mosse dal presupposto che la condotta umana non è mai frutto di autodeterminazione volitiva, ma è sempre il risultato di fattori necessitanti.

In particolare superate le semplicistiche vedute del Lombroso (antropologo antesignano della Scuola positiva, il quale indicava senz'altro nella delinquenza il prodotto di date




Figura 2 - Il criminologo Enrico Ferri.

anomalie fisiche e psichiche), si distinse tra fattori criminogeni individuali (costituzione organica, costituzione psichica, stato civile, educazione, professione ecc), e sociali (costume, condizioni politiche, ordinamento economico, ecc); inoltre non si mancò di individuare anche fattori criminogeni fisici come la natura del suolo, il clima, ecc.

Poiché assumere che il reato è il prodotto necessario del convergere di tali situazioni, soggettive e oggettive, equivale ad assumere che il trovarsi in simili situazioni comporta il pericolo, cioè la probabilità, della commissione di reati e così qualifica chi vi si trovi come persona “socialmente pericolosa”. Si ravvisò in ogni reato un effetto e un indice della pericolosità sociale (o criminale) del reo e si procedette alla qualificazione dei

delinquenti, cioè alla configurazione di “tipi criminali”, come quelli dei delinquenti nati (o per attitudine congenita), dei delinquenti pazzi, dei delinquenti abituali e dei delinquenti professionali (o per attitudine acquisita), dei delinquenti occasionali (o per influenza prevalente di circostanze contingenti).

Le conseguenze criminalistiche di queste premesse sono evidenti e vistose. Da una parte il misconoscimento dell'autodeterminazione volitiva, e pertanto di quell'imputabilità di cui è coefficiente la capacità di volere, comporta che la pena (sanzione in cui è connaturale la retributività e così il carattere di congruo corrispettivo di una condotta suscettibile di costituire oggetto di rimprovero) diventi assurda. Dall'altra parte, l'affermazione che il reato è effetto e indice della pericolosità del suo autore, senza che una pena possa mai giustificarsi come sua sanzione, comporta che conseguenze ragionevoli e utili delle condotte da assumere come reati non potranno che essere trattamenti personali intesi a rimuovere, o comunque a neutralizzare, la pericolosità del reo. Onde appare che mentre la Scuola classica concentra la sua attenzione sul reato, per la scuola positiva il reato interessa soprattutto per ciò che attesta intorno al reo, il quale è l'oggetto su cui l'attenzione converge essenzialmente; e si comprende pertanto come le preoccupazioni della Scuola positiva fossero più criminologiche che giuridiche, e come le vedute della scuola stessa abbiano dato impulso a indagini di criminologia⁷.

Nella scuola Classica la pena assume la funzione di repressione del “fatto” dannoso o pericoloso commesso, nella scuola Positiva la pena è fondata sulla necessità di prevenire ulteriori reati e quindi la sua durata è legata alla pericolosità del reo.

E' in quest'ultimo ambito, in definitiva, che trova legittimazione l'idea della pericolosità dell'autore del reato, individuata in primis come capacità di commettere altri reati, da valutare sulla base di un giudizio prognostico che tenga conto delle costanti ambientali, oltre che biologiche, alla base del processo criminogenetico⁸.

In questo quadro, la concezione retributiva della pena è stata sostituita dalla prevenzione speciale, che viene realizzata attraverso due metodi, uno dei quali è il Sistema del Doppio Binario, che dispone a fianco delle pene tradizionali fissate in relazione all'entità del reato, le misure di sicurezza indeterminate nel tempo per i delinquenti ritenuti socialmente pericolosi.

⁷ M. Boscarelli, *Compendio di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1994.

⁸ B. Petrocelli, *La pericolosità criminale e la sua posizione giuridica*, Cedam, Padova, 1940, rivisitazione Ancel, *La nuova difesa sociale*, trad.it, Milano, 1966.



Esso è quindi un sistema adottato dall'attuale Codice Penale per il quale, accanto ad una pena determinata, proporzionata e inderogabile inflitta sul presunto della colpevolezza, è prevista l'applicabilità di un'eventuale misura di sicurezza sul presupposto della pericolosità sociale del reo, misura che ha come obiettivo la risocializzazione di quest'ultimo.

Si può affermare che in campo giuridico, il conflitto tra Scuola Classica e Scuola Positiva fu superato con l'emergere della cosiddetta "Terza Scuola". In questo modo si arrivò ad una mediazione attraverso la creazione del Sistema del Doppio Binario, fondato sul dualismo: responsabilità penale-pena retributiva, pericolosità sociale-misure di sicurezza.

Il codice Rocco del 1930, tutt'ora in vigore in Italia, fu ispirato a questo sistema.

3-2 Pericolosità sociale: profilo giuridico

La nozione di “pericolosità sociale” entra nell’ordinamento giuridico italiano con il codice rocco del 1930. Tale nozione presenta un vasto e complesso retroterra storico-ideologico: è stata al centro del dibattito che tra la fine dell’800 e la prima metà del ‘900 animò le polemiche fra la Scuola positiva e la Scuola classica del diritto penale.

Nella Scuola Positiva Ferri aveva operato una specifica distinzione tra pericolosità sociale, intesa come proclività a porre in essere condotte antisociali non sostanziatisi nella violazione di norme penali, e pericolosità criminale, intesa come probabilità da parte di colui che abbia commesso reati di delinquere ancora⁹.

Si sono affermati nel tempo nuovi indirizzi che avevano come obiettivo quello di trovare una sintesi tra Scuola classica e Scuola positiva; con il codice Rocco del 1930, che ha cambiato l’assetto classico del codice penale Zanardelli, è stato quindi introdotto attraverso il cosiddetto sistema del doppio binario il concetto di pericolosità sociale.

La pericolosità sociale introdotta dal codice Rocco ha aspetti simili con la pericolosità propugnata dai positivisti, ma non è uguale

poiché presenta le seguenti differenze:

- Una caratteristica non necessaria ma eventuale dell’autore di reato
- Un presupposto per l’applicazione delle misure di sicurezza e non della pena
- Una caratteristica non permanente dell’autore di reato, essendo previsto il riesame della pericolosità (art 208 c.p.)¹⁰.

Nell’impianto originario del codice Rocco la portata selettiva del presupposto della pericolosità sociale era fortemente ridotta da un sistema di presunzioni di pericolosità, che ha contribuito ad evidenziarne il rigore sanzionatorio, in perfetta linea con la



Figura 3 - Il politico e giurista Alfredo Rocco.

⁹ G. Dell’Osso, *Capacità a delinquere e pericolosità sociale*, Giuffrè, Milano, 1985.

¹⁰ A. Calabria, *Digesto delle discipline penalistiche, voce Pericolosità*, vol. IX, UTET, Torino, 1995.

politica criminale del periodo fascista. Ad aumentare il carattere vessatorio delle misure di sicurezza vi era, inoltre, la previsione di termini minimi di durata, che non ammettevano una possibilità di verifica sull'effettiva permanenza dello stato di pericolosità del soggetto, salvo l'incorrere in una procedura straordinaria di cessazione della misura con decreto del ministro della giustizia¹¹.

La necessità di un accertamento concreto della pericolosità era superata di fronte ad alcune situazioni, legate alla natura e alla gravità del delitto commesso o ai precedenti penali del condannato, che non consentivano nemmeno la dimostrazione del contrario¹².

Vi era quindi la convinzione che il crimine fosse sintomo di un'anomalia mentale ed è su queste basi, che trovava fondamento la legge manicomiale che destinava gli infermi di mente verso la misura dell'internamento poiché considerati pericolosi socialmente.

Il concetto di pericolosità sociale entra in crisi con la legge 180/78, che ha negato la qualità di presupposto del trattamento sanitario obbligatorio, sostituendo il riferimento alla pericolosità con il concetto di "tutela della salute pubblica"¹³.

E' stato il primo duro colpo al binomio malattia mentale-pericolosità, inoltre si è iniziato ad equiparare la malattia mentale ad ogni altra malattia.

Successivamente con la legge Gozzini n° 663 del 1986¹⁴ si è arrivata per l'applicazione delle misure di sicurezza la richiesta del preventivo accertamento della pericolosità sociale (art 31) e ad individuare il Magistrato di Sorveglianza come figura competente in ordine all'applicazione concreta delle misure di sicurezza (art 21).

Grazie a questi cambiamenti, per l'applicazione delle misure di sicurezza la valutazione della pericolosità sociale da parte dell'autorità giudiziaria è diventata elemento indispensabile, inoltre costituisce un aspetto centrale nel giudizio di imputabilità.

Possiamo quindi ora chiarire cosa cita il codice penale in merito alla pericolosità sociale.

L'art. 203 c.p. comma 1, stabilisce: agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la persona anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluni dei fatti indicati nell'articolo precedente (ovvero un fatto di reato o di quasi

¹¹ www.penalecontemporaneo.it La crisi del concetto di autore non imputabile "pericoloso" di Maria Teresa Collica.

¹² M. Pelissero, *Pericolosità sociale e doppio binario*, Giappichelli, 2008.

¹³ La legge 14 febbraio 1904, n. 36 all'art 1, eliminata dalla legge 180, disponeva, il ricovero obbligatorio nei manicomi comuni dei soggetti "pericolosi a sé o agli altri" o che "di pubblico scandalo". Inoltre la presunzione di pericolosità sociale degli infermi di mente di reato rendeva obbligatorio il ricovero negli ospedali psichiatrici giudiziari, non in base a loro caratteristiche personalologiche, bensì in riferimento a criteri formali, relativi al tipo di reato commesso e all'entità della pena per esso stabilita.

¹⁴ Si tratta della normativa del 10 ottobre 1986 sulla riforma penitenziaria, nota come legge Gozzini.

reato), quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato¹⁵.

Nell'ambito psichiatrico-forense si è spesso negato l'aspetto scientifico alla nozione di pericolosità.

Questo atteggiamento le ha permesso di assolvere alcune fondamentali funzioni:

- a) una “funzione mitica”: i miti e gli stereotipi rafforzano le insicurezze dei gruppi sociali di fronte ad alcuni individui che manifestano comportamenti anomali/violenti;
- b) una “funzione strumentale” ovvero come risposta ai comportamenti violenti che minacciano l'ordine e l'integrità della società si legittimano pratiche di internamento e segregazione di individui ritenuti pericolosi;
- c) una “funzione pragmatica” in relazione al ruolo simbolico svolto dalla nozione di pericolosità nel campo del diritto penale; l'etichetta della pericolosità ha infatti la funzione, attraverso il processo di esclusione del soggetto, di restituire integrità al corpo sociale¹⁶.

Il concetto di pericolosità inteso come concetto medico cioè “dipendente” dall'infermità di mente, è quello su cui maggiormente si sono appuntate le critiche degli autori di formazione criminologica e psichiatrico-forense, sia per la scarsa correlazione riscontrata tra malattia mentale e pericolosità, sia perché si è potuto dimostrare che il malato di mente pone in atto il più delle volte reati di modesto allarme sociale e non reati contro la persona, sia perché infine, statisticamente, la delittuosità dei malati di mente non è superiore a quella della rimanente parte della popolazione definita normale. Secondo quanto afferma Ponti, il concetto di pericolosità e la qualificazione di delinquente pericoloso sono principi quanto mai relativi, poiché sono accettati o rifiutati a seconda del grado di colpevolezza morale e di allarme, che nei vari momenti storici, viene attribuito a certe tipologie di delitti. Da ciò Ponti, sottolinea come l'identificazione di soggetti percepiti come pericolosi muti col mutare dell'etica pubblica e soprattutto col mutare della fenomenologia del crimine¹⁷.

Come abbiamo già citato, nella nostra legislazione, per pericolosità si intende “la probabilità della commissione di nuovi reati”.

¹⁵ www.altrodiritto.unifi.it L'altro diritto. La pericolosità sociale. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità.

¹⁶ G. B. Traverso, *Il Giudizio di pericolosità ed il suo accertamento*, in rivista italiana di medicina legale, 1986.

¹⁷ G. Ponti, I. Merzagora, *La abolizione delle presunzioni di pericolosità sociale*, in Riv. Med. Leg., 1987.

In una sua relazione al consiglio di Europa, Bernheum¹⁸ definisce la pericolosità come “*la probabilità stimata troppo grave*”; egli distingue tra pericolosità e predizione clinica di pericolosità, quest’ultima secondo Bernheum può essere precisa se a breve termine, ed è condizionata dagli antecedenti, dalla situazione personale, dallo stato mentale e dall’ambiente ben definito, nonché dalla possibilità e realizzazione di un trattamento e dalla collaborazione del paziente.

Vorrei riportare a questo punto parte di una lezione¹⁹ dello psichiatra Vittorino Andreoli sulla perizia psichiatrica in cui parla della pericolosità sociale:

“... Il codice stabilisce, infatti, che qualora un soggetto abbia commesso un reato ma, nel momento del fatto, fosse grandemente o totalmente incapace di intendere e di volere, egli non possa essere condannato alla pena prevista per il reato, ma si accerti che, comunque, costituisce un pericolo per la società, in quanto ci sono fondate ragioni di ritenere che commetterà nuovi fatti di reato, possono essergli applicate misure alternative. Quello che stupisce è che una simile facoltà sia ammessa solo se sia concluso per la parziale o totale infermità di mente del soggetto. A questo proposito, infatti, nella formulazione del quesito al perito la richiesta di questo accertamento è subordinata alla risposta affermativa circa quel primo punto.

Ne deriva l’impossibilità di parlare di pericolosità sociale in chi è capace di intendere e volere. Anzi, se il perito, di fronte al giudice, concludesse che il soggetto è capace di intendere e volere, ma anche pericoloso socialmente, sarebbe perseguibile per legge, in quanto avrebbe fatto un’osservazione non pertinente al caso, idonea a ledere i diritti dell’imputato stesso. Dunque, per il codice penale, la pericolosità sociale si lega soltanto alla malattia di mente. Questo è chiaramente inaccettabile dal punto di vista psichiatrico. Ritroviamo anche a questo proposito le influenze delle teorie ottocentesche: Cesare Lombroso, nel congresso di criminologia del 1905 in Belgio, era riuscito a far passare l’equazione delitto-malattia di mente. Se, sosteneva, il crimine è degenerazione mentale dell’organo cervello, con tutta probabilità chi porta quell’anomalia riprodurrà in seguito il delitto. Pertanto, proseguiva Lombroso, la pena prevista per il singolo delitto, una volta scontata, lasciava libero il criminale di colpire ancora. Si auspicava così l’applicazione di ulteriori misure di sicurezza, esaurito il

¹⁸ J. Bernheum, *Études sur la responsabilité pénale et le traitement psychiatrique des délinquants malades mentaux*, VII Colloquium Criminologicum Council of Europe 1985.

¹⁹ Lezione tenuta il 7 maggio 1999 da Vittorino Andreoli alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria Forense dell’Università del Sacro Cuore di Roma.

periodo fissato per la pena vera e propria. Questo retaggio antico ha tuttora lasciato i suoi riflessi in questo concetto di pericolosità sociale. Siamo passati dall'automatismo tra malattia e crimine, secondo Lombroso la circostanza era certa, a una presunzione da accertare di volta in volta. Credo non ci sia nessun psichiatra che possa sostenere oggi una simile affermazione. Non solo da tutte le statistiche più recenti risulta falso che i malati di mente diano un grosso contributo a delitti gravi, per esempio all'omicidio, rispetto alla popolazione in generale. Inoltre, non è assolutamente dimostrabile che l'aggressività e la violenza siano un dato più specifico per i cosiddetti malati di mente, rispetto ai non malati di mente. Pertanto riteniamo che il giudice abbia ragione di domandare nella formulazione del quesito che si valuti la pericolosità sociale, ma non ci sono motivi per cui la ricerchi nel solo caso di malattia di mente. Coordinando le due critiche mosse, de iure condendo, il conferimento della perizia dovrebbe articolarsi in questo modo: nel primo quesito chiedere che vengano analizzate tutte le componenti che hanno agito sulla personalità del soggetto, influenzandone il comportamento per cui si procede; nel secondo quesito che si sposta dal momento in cui fu commesso il fatto al presente, domandare se il soggetto è pericoloso adesso. Solo in questo caso verrà garantita allo psichiatra la libertà necessaria a compiere pienamente il suo lavoro, valutando effettivamente il soggetto sotto la dimensione della pericolosità sociale, che rimane un quesito psichiatrico importante. Sempre gli psichiatri si chiedono, nel loro lavoro anche non giudiziario ma finalizzato alla terapia, se il paziente possa compiere gesti in qualche modo lesivi per la comunità o per se stesso. Però questo deve essere un quesito specifico e separato dalla valutazione psicologica, in quanto impone di applicare una parte precisa del sapere psichiatrico, che riguarda il rapporto del soggetto con l'ambiente, ossia il campo privilegiato della psichiatria relazionale. Non si tratta più della valutazione del soggetto, ma ci chiediamo come quel soggetto interagisce con gli altri soggetti. Si può arrivare così ad affermare, per esempio, che esiste una pericolosità sociale del soggetto all'interno della famiglia e non verso l'esterno. Possiamo dunque formulare un giudizio di pericolosità non nel malato di mente, la pericolosità nel cosiddetto normale.

Ma quali sono gli indicatori a cui fare riferimento quando parliamo di pericolosità sociale?

Secondo Fornari²⁰ sono i seguenti:

Indicatori interni

- Persistenza di una sintomatologia psicotica florida.
- Consapevolezza di malattia assente o gravemente compromessa.
- Rifiuto delle terapie prescritte o risposta insufficiente a quelle praticate.
- Deterioramento o destrutturazione psicotica della personalità che impedisca un compenso in tempi ragionevoli, ad esempio disorganizzazione cognitiva, impoverimento ideo-affettivo e psico-motorio.
- Eventuale progressione o gravità delle condotte di scompenso e dei disturbi psicopatologici.

Indicatori esterni

- Caratteristiche dell'ambiente familiare e sociale di appartenenza.
- Esistenza ed adeguatezza dei servizi psichiatrici di zona.
- Possibilità di re-inserimento lavorativo o soluzioni alternative.
- Tipo, livello e grado di accettazione del rientro del soggetto nell'ambiente in cui viveva prima del fatto reato.
- Opportunità alternative di sistemazione logistica.
- Assenza di relazioni amicali stabili.
- Assenza di una relazione affettiva stabile.
- Precedenti attività lavorative occasionali o assenti (non costanti).
- Isolamento relazionale.

Fornari²¹ inoltre sostiene che dalle ricerche in tema di predizione della recidiva è emerso che:

- Non esistono rapporti di equivalenza tra malattia mentale e pericolosità sociale.
- Gli strumenti clinici finora utilizzati per predire il comportamento del malato di mente autore di reato si sono rivelati imprecisi ed inadeguati.

²⁰ U. Fornari psichiatra, professore ordinario di psicopatologia forense.

²¹ U. Fornari, *Psicopatologia e psichiatria forense*, UTET, Torino, 1997.



- Spesso la predizione della recidiva si basa sulla considerazione delle sole caratteristiche psicopatologiche individuali. Non si tiene sufficientemente conto delle componenti sociali, ambientali, culturali e transazionali, che si trovano sempre alla radici di uno scopenso comportamentale.
- Troppo poco si tiene conto delle modificazioni cui può andare in contro il quadro psicopatologico, se sullo stesso si interviene tempestivamente con tecniche adeguate.
- Ultimo elemento: la possibilità di ottime remissioni di disturbi psichici anche gravi, durante il periodo di carcerazione preventiva o in un tempo relativamente breve, purché sia possibile mettere in atto interventi adeguati.

3-3 Limiti della perizia psichiatrica

L'art 220 C.P.P. comma 1 (“oggetto della perizia”), dice che la perizia è ammessa quando *“occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazione che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”*. Comma 2: *“Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”*.

Il secondo comma vieta quindi la consulenza criminologica sull'imputato, a meno che non si intenda accertare la sua capacità processuale, per la quale si chiede l'accertamento dello psichiatra (capacità di intendere e di volere, attuale e al momento del fatto).

La consulenza criminologica sulla vittima o su terze parti è molto utile nei casi in cui vi è solo la parola della vittima contro la parola del soggetto accusato esempio: nei casi di violenza sessuale.

La perizia adempie quindi a tre funzioni:

- 1) svolgere indagini per acquisire dati probatori.
- 2) acquisire gli stessi dati selezionandoli e interpretandoli.
- 3) acquisire valutazioni sui dati assunti (art 220 c.p.p.).

L'art 221 c.p.p. fa riferimento in particolar modo alla competenza e qualificazione del perito cui la perizia è affidata: deve essere un professionista iscritto ad un albo professionale, individuando nell'iscrizione una garanzia di professionalità.

Tuttavia è ammesso, in via sussidiaria, il ricorso a “esperti di particolare competenza”, inoltre il giudice può disporre perizia collegiale se “le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline”.

Infine, l'art. 221 c.p.p. dispone, se è possibile, che se la perizia è nulla “l'incarico deve essere affidato ad altro perito”.

L'incarico è conferito tramite ordinanza che fissa il giorno per il conferimento dell'incarico peritale e l'espletamento di formalità rituali.

L'incarico viene conferito in presenza del P.M. e dei difensori di parte. Il perito declina le proprie generalità ed il giudice verifica l'assenza di cause di incompatibilità o di incapacità dello stesso, quindi lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste

dalla legge penale²².

Perché il perito possa procedere al meglio, non vi devono essere motivi di incompatibilità, poiché in questo caso si darebbe luogo all'astensione o alla ricusazione che si formalizza in un atto scritto di una delle parti del processo in cui si chiede al giudice di estromettere il perito elencandone i motivi.

A questo proposito possiamo fare riferimento all'art. 220 (Incapacità e incompatibilità del perito), “non può prestare ufficio il perito, a pena di nullità”:

- a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità mentale;
- b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
- e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

Per prima cosa si stabilisce l'oggetto della perizia il cosiddetto QUESITO: ciò che dice cosa fare e ne stabilisce anche i limiti. Per tale motivo è preferibile porre quesiti ampi e generici; il lavoro del perito si basa tutto sui quesiti che gli vengono posti e che devono essere di aiuto al giudice per emettere la sentenza.

Il giudice formula i quesiti peritali sentiti il P.M., i difensori ed il perito al fine di una valutazione collegiale e comparativa dell'utilità che l'atto assume in ordine all'acquisizione delle prove.

Per quanto concerne la risposta ai quesiti occorre fare riferimento all'articolo 227 del c.p.p.: prevede che il perito risponda in forma orale mediante parere raccolto nel verbale, salvo la possibilità che il giudice lo autorizzi a presentare una relazione scritta necessaria ad integrare il parere.

Infine l'articolo 228 cita quelle che sono “le attività del perito”.

1. *Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti...*

Questo articolo è importante in quanto si attribuisce al perito diverse facoltà per esempio “può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti...”, e inoltre “può essere autorizzato ad assistere all'esame delle parti e

²² www.altrodiritto.unifi.it, L'altro diritto. La pericolosità sociale.

all'assunzione di prove... ”.

Occorre precisare che nel processo penale l'esperto nominato dal giudice si chiama perito, mentre nel processo civile si chiama consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.).

In entrambi i processi (penale e civile) gli esperti nominati dalle parti si chiamano consulenti tecnici di parte (C.T.P.).

Inoltre mentre nel processo civile i consulenti tecnici di parte possono intervenire solo dopo che il giudice abbia disposto una perizia, non è così in caso di processo penale in cui si svincola la partecipazione del consulente tecnico dalla preventiva ammissione della perizia²³.

L'art. 233 c.p.p. prevede infatti che anche se “non è stata disposta perizia, ciascun parte può nominare, in numero non superiore a due (due per ogni specifica materia), propri consulenti tecnici...”.

In conclusione la perizia si rivela essere un mezzo di prova per sua natura neutro, non classificabile né “a carico” né “a discarico” dell'imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti in quanto è affidato essenzialmente al potere discrezionale del giudice. Per questo motivo, anche in presenza di pareri tecnici prodotti dalle parti è il giudice che ne decide l'ammissione.

Sia in campo penale che in quello civile il giudice può dover risolvere particolari problemi tecnici che esigono l'apporto di una perizia psichiatrica.

Le critiche emerse alla categoria giuridico penale in sé della pericolosità sociale si inseriscono in quelle più generali legate all'ascientificità della perizia psichiatrica che dovrebbe contenerla²⁴.

La formula utilizzata dai giudici nel conferire l'incarico ad uno psichiatra forense è la seguente: “valutato l'imputato e presa conoscenza degli atti e fatte tutte le acquisizioni e gli accertamenti che riterrà opportuni si richiede all'esperto di stabilire se, al momento dei fatti per cui si procede, egli era capace d'intendere e di volere, oppure se le capacità erano totalmente o grandemente scemate”; in aggiunta il giudice potrebbe chiedere sempre allo psichiatra forense di “esprimersi sulla eventuale pericolosità sociale dell'imputato”.

Per quanto concerne la diagnosi del disturbo mentale, che costituisce la prima fase del

²³ G. Gullotta e coll., *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè, 2002.

²⁴ M. T. Collica, *Il Giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore scientifico*, in Riv. it. dir.proc.pen., 2008.

giudizio di imputabilità, fino ad alcuni anni fa erano contemporaneamente presenti sia nella psichiatria che in ambito giuridico diversi paradigmi “monocausali”. Oggi, invece, risulta essere prevalente un modello multifattoriale che potremmo definire bio-psico-sociale (paradigma integrato).

Il moderno sapere scientifico, in definitiva, riconosce alla base dei disturbi psichici una multiformità di fattori, non solo di tipo biologico, ma anche di tipo extrabiologico, e dunque psicologici, situazionali, socio-culturali e transculturali²⁵.

Rispetto alla prima fase del giudizio di imputabilità gli esperti sono in grado di garantire ai giudici un supporto basato su validità scientifica, mentre risulta più problematica la seconda fase relativa all’incidenza del disturbo sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente.

Diviene quindi importante avere da parte dei periti una valutazione globale della personalità del soggetto, che può emergere soprattutto dall’anamnesi e dallo studio psicologico retrospettivo dell’imputato²⁶.

Possiamo inoltre affermare che se per i primi due piani di giudizio di imputabilità: diagnosi del disturbo mentale e incidenza del disturbo sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, le moderne acquisizioni psichiatriche possono assicurare un valido supporto scientifico, lo stesso non può dirsi circa l’indagine della pericolosità sociale.

Il terzo piano del giudizio che riguarda il trattamento sanzionatorio è proprio collegato all’indagine della pericolosità sociale dell’autore del reato.

Si presenta già problematica la nozione stessa di pericolosità sociale, infatti ne sono state date diverse definizioni: alcune hanno fatto riferimento alla “propensione ad instaurare comportamenti pericolosi”, e dunque atti attuativi di una minaccia di forza che possa sfociare in lesioni per terzi; altre come abbiamo già citato hanno parlato di “*probabilità stimata troppo grave*”, dopo aver distinto tra pericolosità e predizione clinica di pericolosità.

In ambito forense si distingue solitamente la diagnosi di pericolosità dalla sua prognosi.

La diagnosi riguarda la probabilità che il soggetto possa compiere atti violenti, ma non tiene conto del grado di tale probabilità, salvo che in senso lato.

La prognosi invece considera il grado di probabilità effettiva di un evento dannoso cui il comportamento del soggetto potrebbe dar vita.

²⁵ U. Fornari, *Temperamento, delitto e follia*, in Riv.it.dir. proc.pen., 2001.

²⁶ Riferimenti in V. Andreoli, *La perizia psichiatrica*, in Quaderni italiani di psichiatria, in www.pol-it.org.



Questo tipo di valutazione è molto complessa in quanto basata su un giudizio indeterminato.

3-4 Dalla pericolosità sociale medica alla pericolosità sociale situazionale

La necessità di allargare i requisiti originanti la pericolosità sociale iniziò ad essere evidenziata nei primi del diciannovesimo secolo con gli studi di Exner criminologo tedesco, per il quale la probabilità della commissione di futuri reati dipenderebbe non tanto da requisiti organici bensì da “inclinazioni” con l’aggiunta di altre “circostanze sfavorevoli”²⁷.

L’attenzione verso questo tipo di fattori, legati più al contesto in cui il soggetto opera e alle relazioni che è portato a stringere, rispetto alle caratteristiche criminologiche, ha dato vita a quella che viene definita “pericolosità situazionale”²⁸.

Per tali motivi non può essere sufficiente una valutazione della stessa legata solo alla malattia mentale, dovendo considerare per assodata dopo le riflessioni che sono state fatte l’assenza di un binomio necessario tra le due, ma casomai possibile l’esistenza di una eventuale correlazione e in modo specifico per alcune patologie. In ogni caso mai in termini presuntivi.

Se quindi può essere vero che episodi di recidiva o manifestazioni violente sono più frequenti statisticamente in soggetti affetti da alcune particolari patologie, per esempio si pensi alle psicosi gravi, il legame con la pericolosità sociale non può mai essere affermato in termini di certezza assoluta soprattutto perché può essere smentito nei casi in cui il soggetto è ricondotto in un contesto ideale. Ciò vuol dire, di conseguenza, che è anche il contesto ambientale ad incidere sulla pericolosità sociale di un soggetto.

Tenendo quindi conto di questi elementi, la pericolosità sociale diventa un fenomeno complesso da analizzare in quanto è caratterizzato da più fattori bio-psico-situazionali e di conseguenza diviene mista la competenza di chi deve considerarla e valutarla.

Inoltre a differenza dell’infermità mentale, nel caso della pericolosità sociale un significato prevalente lo mantiene la dimensione sociale.

Infatti se prendiamo in considerazione solo parte bio-psicologica, questa potrebbe essere rintracciata rispetto ad alcune tipologie di infermità, mentre per ciò che concerne il fattore “sociologico-situazionale” questo diviene fondamentale nella valutazione complessiva della pericolosità sociale.

²⁷ Exner, *Die Theorie der Sicherungsmittel*, Berlin, 1914.

²⁸ De Leonardis, *Statuto e figure della pericolosità sociale tra psichiatria riformata e sistema penale: note sociologiche*, 1985.

Ci sono stati studiosi, come ad esempio Bertolino favorevole all'adozione “*del reale bisogno di trattamento*” in sostituzione della pericolosità sociale, che hanno proposto radicalmente di abbandonarne del tutto il riferimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, sostituendola con altri presupposti come ad esempio quello del “bisogno di controllo e di cura”.

Questa nuova prospettiva sta attirando molta attenzione, poiché non solo il nuovo concetto è meno ambiguo ed evanescente, ma anche più corrispondente alla competenza dei periti.

Si verificherebbe inoltre una richiesta differente all'intervento penale, in quanto sarebbe chiamato a dare risposte ad esigenze terapeutico-riabilitative (alla luce dell'articolo 32 della Costituzione²⁹) più che a istanze di difesa sociale.

In questa prospettiva si colloca il Progetto di Pisapia di riforma del codice penale, che prevede per i non imputabili una “*misura di cura e di controllo*” e dispone che vada applicata “*tenendo conto della necessità della cura*”³⁰.

²⁹ Art. 32 della Costituzione: La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

³⁰ Schema di disegno di delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione della parte generale di un nuovo codice penale (progetto Pisapia), in Riv.it.dir.proc.pen., 2007.

3-5 Pericolosità sociale e neuroscienze

In controtendenza al filone rinunciatario all'apporto degli esperti nella valutazione della pericolosità sociale, esiste un diverso orientamento nella scienza psichiatrica.

Volendo perseguire un'ottica di mantenimento della categoria, sarebbe possibile non rinunciare all'ausilio dei periti quantomeno per alcuni aspetti fondamentali. Il riferimento non è ovviamente solo alla individuazione del disturbo, ma anche ai suoi aspetti di tipo qualitativo e quantitativo, che possono rivelare una potenziale incidenza sulla concreta plausibilità che il soggetto commetta in futuro atti violenti.

In sostanza, qualche elemento utile sulla probabilità di commettere reati può ricavarsi già durante le prime fasi di giudizio, allorché, come detto, è possibile supportare con parametri scientifici le indagini volte ad individuare la probabilità di recidiva in presenza di alcune tipologie di disturbi, nonché di determinate caratteristiche personali e situazionali dell'autore di reato.

A tal fine rivelano interessanti spunti tanto la diagnosi di sede, mirate alla individuazione della struttura nervosa alterata che provoca il sintomo, quanto quella funzionale, volta ad esplorare la personalità globale del soggetto per indicare le conseguenze di un certo disturbo; in questo ambito trovano collocazione le c.d. tecniche di neuroimaging³¹.

Quest'ultime consistono nell'utilizzo di tecnologie di neuroimmagine in grado di misurare il metabolismo cerebrale al fine di analizzare e studiare la relazione tra attività di determinate aree cerebrali e specifiche funzioni cerebrali.

Nell'esplorare i rapporti tra aree cerebrali e funzionamenti mentali semplici e complessi di tipo cognitivo, emotivo e comportamentale, hanno dimostrato che le diverse aree anatomiche del cervello (in particolare la corteccia fronto-temporale e il sistema limbico) non agiscono indipendenti e separate, ma si integrano funzionalmente tra di loro, per cui la neuroanatomia funzionale della cognitività, dell'emotività e del comportamento vede coinvolte aree quali la corteccia prefrontale ventro-mediale e dorso-laterale, l'amigdala, i gangli alla base, l'insula e altre strutture.

³¹ www.penalecontemporaneo.it. La crisi del concetto di autore non imputabile "pericoloso" di Maria Teresa Collica.

L'essere portatore di una patologia morfo funzionale a carico di una o più di queste aree non implica però automaticamente (nel senso causa-effetto) che i meccanismi psicologici alla base dell'imputabilità, della libertà, della capacità di prendere decisioni e di altre nostre capacità siano automaticamente compromessi, per cui da quelle discende una incapacità o un difetto qualsiasi. Alterazioni anatomico funzionali dei lobi frontali e del sistema limbico non possono, da sole, spiegare la complessità della psicopatologia e rischiano di ridurre il comportamento umano ad ambiti e dimensioni che, allo stato attuale, sono ben lungi dall'ottenere una loro validazione clinica³².



Figura 4 - Le tre celle del cervello "viste" da Leonardo.

Quali sono quindi i vantaggi della neuropsicologia forense?

- riduce la discrezionalità e aumenta “l’oggettività”;
- fornisce dati scientifici da unire a quelli forniti dal metodo clinico;
- attraverso la neuropsicologia cognitiva descrive e valuta il quadro cognitivo;
- analizza risposte a dei precisi compiti proposti;
- attribuisce punteggi standardizzati;
- aiuta a comprendere come avviene la conoscenza
- consente la misura del funzionamento cognitivo e comportamentale.

Occorre però prendere in esame anche gli svantaggi:

- le condizioni in cui l’indagine neuropsicologica avviene non è quella in cui “naturalmente” l’evento accade;
- il test neuropsicologico è influenzato da diversi fattori: l’esaminatore, il contesto

³² U. Fornari, *Nuove prospettive in tema di infermità di mente e di pericolosità sociale*.

di esame, le caratteristiche del soggetto esaminato;

- le valutazioni neuropsicologiche non sono in grado di per se sole ad una verifica oggettiva dell'esistenza o meno della libertà umana.

Gli studiosi ci ricordano che comunque: *“la valutazione comportamentale e clinica non può essere sostituita dalla valutazione del cervello tramite tecniche di neuroimaging cerebrale e le tecniche neuropsicologiche e neuroscientifiche dovrebbero, per il momento, essere viste come metodologie di approfondimento e di supporto”*³³.

La psichiatria e la psicologia clinica appartengono alle “scienze umane” e quindi partono sempre dalla persona e analizzano come l'essere umano interagisce con altro da sé: il suo ambiente di appartenenza e il sistema socio-culturale che sempre “fanno da sfondo” alla scena nella quale accadono eventi “patologici” e/o “delinquenziali”.

Per quanto riguarda le neuroscienze possiamo anche citare gli studi di biologia molecolare e di genetica comportamentale che concentrano la loro attenzione sulla relazione tra patrimonio genetico e comportamento/personalità dell'uomo.

In particolare si ritiene possa esistere un'influenza sul comportamento criminale esercitata da un tipo di geni esempio il MAOA (monoamino ossidase A).

Questo gene, scoperto dagli scienziati della University of South Florida, è detto “gene della felicità” ma anche “gene del guerriero”; regola l'attività di un enzima che elabora serotonina, dopamina e altri neurotrasmettitori nel cervello.

³³ A. Stracciari, A. Bianchi, G. Sartori, *Neuropsicologia forense*, Il Mulino, Bologna, 2010.

4. Misure di Sicurezza e Misure di prevenzione: l'esperienza di project work

4-1 Le misure di sicurezza e il Magistrato di Sorveglianza

Le misure di sicurezza sono dei provvedimenti speciali che si applicano nei confronti di autori di reato considerati socialmente pericolosi. Si distinguono dalla pena in quanto non hanno funzione retributiva, ma solo una funzione rieducativa del reo.

La durata della loro applicazione è fissata dalla legge nel minimo, ma resta indeterminata nel massimo in quanto è impossibile determinare in anticipo la cessazione della pericolosità del soggetto, sottoposto ad un riesame una volta decorso il termine minimo di durata. Se la pericolosità persiste, la misura viene rinnovata e fissato un nuovo termine per un ulteriore esame, in caso contrario può essere revocata dal tribunale di sorveglianza anche prima della scadenza del termine.

Le misure di sicurezza possono essere personali e limitare la libertà individuale (detentive e non detentive) oppure possono essere patrimoniali ed incidere soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).

Le misure di sicurezza detentive sono l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.

Le misure non detentive sono: la libertà vigilata (ad esempio obbligo di avere una stabile attività lavorativa, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora), il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province), il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, l'espulsione dello straniero dallo Stato.

L'articolo 216 del codice penale prevede che siano assegnati a colonia agricola o a casa di lavoro:

- Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- Coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misure di sicurezza, commettono un

nuovo delitto, non colposo, che sia ulteriore manifestazione della abitudine, della professionalità o della tendenza a delinquere.

L'articolo 218 del codice penale attribuisce al giudice il potere di stabilire se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola o in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce.

Il provvedimento può essere modificato nel corso dell'esecuzione in rapporto all'evoluzione della personalità del soggetto.

E' il Magistrato di Sorveglianza che provvede all'applicazione, esecuzione e trasformazione e revoca, anche anticipata, di tutte le misure di sicurezza personali, detentive, nonché al riesame della pericolosità sociale.

Il Magistrato di Sorveglianza è l'organo a cui è demandato l'obbligo di vigilare sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena, prospettando al Ministero di Giustizia le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo, nonché di vigilare al fine di assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Le competenze del Magistrato di Sorveglianza sono stabilite, in via generale, dall'articolo 69 o.p.³⁴; inoltre la legge stabilisce l'obbligo da parte del Magistrato di Sorveglianza di recarsi frequentemente in carcere e sentire tutti i detenuti che chiedono di parlare e gli attribuisce il compito di valutare anche i reclami presentati dagli stessi per provvedimenti disciplinari disposti dall'Amministrazione Penitenziaria o per altri motivi.

Il Magistrato di Sorveglianza è quindi figura prioritaria per i detenuti che lamentano patologie nell'operato dell'Amministrazione Penitenziaria e rappresenta l'organo di garanzia della tutela dei diritti dei ristretti.

³⁴ Articolo 69 dell'Ordinamento Penitenziario, Funzioni e provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza.

1 Il Magistrato di Sorveglianza vigila sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare attenzione alla attuazione del trattamento rieducativo.

2 Esercita, altresì la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

3 Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.

4 Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102,103,104,105 e 108 del codice penale.

4-2 Le misure di prevenzione

Misure di sicurezza e misure di prevenzione, pur assolvendo a funzioni parzialmente assimilabili in quanto entrambe dirette alla prevenzione del pericolo della commissione di fatti di reato, si distinguono sotto il profilo strutturale in quanto, mentre le misure di sicurezza presuppongono la commissione di un fatto di reato o, come nei casi di cui agli articoli 49 c.p.³⁵ e 115 c.p.³⁶ quasi reato, le misure di prevenzione prescindono da tale presupposto e sono applicate sulla base di indizi di pericolosità contemplati da specifiche norme di legge.

Per quest'ultime infatti il procedimento ha ad oggetto l'accertamento della pericolosità del soggetto, intesa come attitudine a commettere reato, che si esprime attraverso comportamenti non definiti in modo categorico.

La disciplina delle misure di prevenzione è ricavabile da una serie di stratificazioni legislative, ma il testo normativo fondamentale è quello del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n°159³⁷, che ha abrogato la vecchia disciplina.

Le misure di prevenzione si possono suddividere nel seguente modo:

1) PERSONALI:

- **avviso orale:** consiste essenzialmente in un invito a cambiare condotta rivolto in forma orale dal questore ed ha, quanto agli effetti, la sola funzione di costituire presupposto per la richiesta di applicazione della sorveglianza speciale nei confronti degli avvisati che non abbiano recepito l'ingiunzione a mutare vita. L'avviso orale è in qualsiasi momento revocabile a richiesta dell'interessato;
- **rimpatrio con foglio di via obbligatorio:** consiste nel disporre mediante foglio di via obbligatorio, sempre ad opera del questore, il ritorno nel comune di residenza ai soggetti inquadabili in una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge n. 1423 del 1956³⁸, che siano però, al contempo, pericolosi per la sicurezza pubblica;
- **sorveglianza speciale:** si applica ai soggetti che siano stati destinatari di un avviso

³⁵ Articolo 49 del codice penale. Reato supposto erroneamente e reato impossibile. Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

³⁶ Articolo 115 del codice penale. Accordo per commettere un reato. Istigazione. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

³⁷ Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n°159. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n° 136.

³⁸ Legge 1423 del 1956 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità.

orale, ma che non abbiano cambiato condotta e siano persone pericolose per la sicurezza pubblica. Tale misura può essere applicata solo a seguito di un procedimento giurisdizionale ed è accompagnata da una serie di prescrizioni. Alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza può essere aggiunto il divieto di soggiorno in una o più province o in uno o più comuni, ove le circostanze lo richiedono, e l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale, nei casi in cui le altre misure di prevenzione non garantiscano adeguatamente la sicurezza pubblica.

Occorre citare anche la legge n°401 del 1989 che ha previsto una nuova misura di prevenzione personale, ovvero il divieto di accedere nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive a carico di coloro che siano stati coinvolti in episodi di violenza negli stadi, o vi si rechino portando armi improprie, ed altresì a carico di coloro che, in passato, siano stati denunciati per episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. In seguito, a causa del crescente allarme sociale e dei pericoli per l'ordine pubblico, il legislatore è intervenuto estendendo il divieto di accesso agli stadi ad una vasta cerchia di soggetti indicati dal d.l. n°122 del 1993, poi convertito nella l. n. 205 del 1993)³⁹.

2) PATRIMONIALI

Le misure di prevenzione patrimoniali sono:

- **il sequestro** che è un provvedimento di natura provvisoria e cautelare disposto dal Tribunale, nei casi in cui si sospetti che i beni di cui dispone l'indiziato siano frutto di attività illecite;
- **la confisca** che rappresenta un provvedimento ablativo da parte dello Stato e riguarda quei beni di cui non si dimostri la legittima provenienza.

I soggetti destinatari delle misure di prevenzione possono essere inquadrati in tre tipologie. Inizialmente queste tipologie sono state definite dall'art. 1 della legge 1423/1956 come modificato dall'art. 2 della legge n° 327/1988, attualmente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 159/2011.

Le tipologie sono le seguenti:

- 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, siano abitualmente dediti a traffici delittuosi;

³⁹ Legge n° 205 del 25 giugno 1993- conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 aprile 1993 n° 122 recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.



- 2) coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, sulla base di elementi di fatto, vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose;
- 3) coloro che per il loro comportamento, debba ritenersi sulla base di elementi di fatto, siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la società, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

4-3 L'esperienza di project work: la casa di lavoro di Castelfranco Emilia

Per comprendere meglio la realt  di una Casa di Lavoro ho deciso di partecipare e collaborare ad un progetto insieme ai volontari "Carcere e Citt ". Gli incontri iniziali e nel corso del progetto con i volontari Cigarini Paola e Elmi Roberta, mi hanno permesso di avere informazioni sulla tipologia delle persone internate a Castelfranco Emilia e comprendere le problematiche esistenti: la non appartenenza al territorio di Modena, le condizioni di analfabetismo (molti non sanno n  leggere n  scrivere), la loro posizione giuridica (si tratta di internati che hanno gi  scontato la loro pena, ma sono ritenuti socialmente pericolosi). La maggior parte ha una rete familiare fragile




Figura 5 - Casa di lavoro di Castelfranco Emilia.

non solo perch  lontana da Modena, ma per le loro storie di abbandono, di emarginazione e delinquenza.

L'attivit  individuata nel project work come "pretesto" e mezzo per iniziare un rapporto con gli internati   stata quella di proiettare, ad ogni incontro, un film che trattava il tema del pregiudizio.

Nella realizzazione del progetto presso la casa-lavoro, denominato "Incontri di Pensieri", siamo partiti (la sottoscritta insieme ad altri studenti) definendo gli obiettivi:

- Favorire e sostenere incontri tra internati al fine di facilitare il confronto e la comunicazione;
- Aiutare i detenuti a riflettere su un argomento (il pregiudizio), che rappresenti le file ruoge dei film proposti;
- Creare momenti di discussione su alcune problematiche che accomunano gli internati: aspettative, ansie, paure rispetto al futuro (lavoro, famiglia, rapporti

con l'ambiente esterno...) sempre in collegamento con il tema proposto.

Le attività proposte sono le seguenti:

- proiezione di filmati per discutere e riflettere con i detenuti su un tema: il pregiudizio, e dal tema offrire la possibilità di parlare di sé e dei loro vissuti.
- Attivazione di lavori di gruppo su domande da noi proposte che possano aiutarli a mettere a confronto i filmati e favorire momenti di collaborazione tra loro.
- Previsione di un momento ricreativo al termine del progetto con possibilità da parte loro di fare nuove proposte di attività.

Alla fine dell'esperienza di project work, gli internati hanno voluto dedicare più tempo alla conversazione e al confronto; se inizialmente il dialogo era più incentrato sul loro vissuto di "ingiustizia" per la condizione giuridica in cui si trovano: *"non abbiamo gli stessi diritti dei detenuti", "siamo spesso dimenticati", "quando usciamo torniamo a delinquere perché non abbiamo aiuti" ... nel corso degli incontri partendo dalle storie dei filmati si sono più concentrati sulle storie personali: "ho conosciuto persone negative che mi hanno portato sulla cattiva strada..", "c'è stato un periodo in cui mi piaceva delinquere, avevo scelto di farlo e non posso colpevolizzare nessuno...", "quando esco da qui non so cosa dire a mio figlio che non vedo da tempo..."*.

Non è stato facile fare questo passaggio e soprattutto tenere un'unica "direzione", perché era inevitabile ritornare sull'argomento che più preme alla maggior parte di queste persone: uscire, trovare un lavoro e reinserirsi nella società.

Nella Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia sono presenti circa un centinaio di persone in regime di internamento. Si tratta per lo più di persone in condizione di forte disagio sociale, con storie di tossicodipendenza o problemi psichiatrici (alcuni hanno una doppia diagnosi).

Sono persone con importanti problemi sociali: sono senza riferimenti sociali o familiari, privi di casa e lavoro. In alcune situazioni avevano già problemi familiari prima della detenzione poi peggiorati nel tempo. Gli stranieri sono spesso privi di documenti, ancora più sforniti di una rete di relazioni che possa supportarli all'esterno e con ulteriori difficoltà di reinserimento sociale.

La maggior parte degli italiani presenti all'interno del carcere sono residenti a Milano o provengono dal sud, quindi il reinserimento sociale è piuttosto difficoltoso a partire

proprio dalla presa in carico da parte dei Servizi Sociali, poiché legata alla residenza.

La normativa prevista dal codice penale in tema di misure di sicurezza per imputabili che prevede l'assegnazione alla casa di lavoro o alla colonia agricola è rimasta immutata, nonostante siano da tempo depositati progetti di riforma favorevoli alla loro abrogazione (esempio i progetti di riforma del Codice Penale Grosso, Nordio e Pisapia e il disegno di legge presentato nel 2010 alle Camere d'iniziativa dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna).

In data 25 febbraio la Garante regionale Desi Bruno ha nuovamente interrogato in forma scritta i vertici dell'Amministrazione penitenziaria circa la possibilità di attuare forme di riorganizzazione tese alla territorializzazione delle misure di sicurezza.

Questo permetterebbe il rientro e/o avvicinamento, ove possibile, degli internati ai luoghi di residenza o comunque di frequentazione abituale agevolando così la presa in carico da parte dei servizi territoriali. In questo modo, si potrebbe incidere sui casi di proroga, anche consentendo alla Magistratura di Sorveglianza di valutare l'opportunità concrete per l'internato di progressiva "fuoriuscita" dalla misura di sicurezza prevedendo la trasformazione della misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata sino alla revoca.

A sostegno di questa idea risulta di una certa utilità il protocollo operativo predisposto dal **Prap (provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia Romagna** del 24 settembre 2013) per la gestione dell'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, da applicare nei casi in cui la persona in esecuzione di pena (intra ed extra muraria) risulti soggetta a misura di sicurezza e finalizzato a consentire un'effettiva presa in carico della persona.

E' importante anche citare la visita del Garante dei detenuti presso la struttura e la parrocchia di Bagazzano, Nonantola (MO) e l'opportunità proposta da questa parrocchia per chi esce dal carcere e dalla casa-lavoro.

Il comunicato relativo alla visita del Garante è il seguente: *"Desi Bruno, Garante regionale delle persone private delle libertà personali, si è recata lunedì 7 aprile nella Parrocchia di Bagazzano, una frazione fra Nonantola e Modena, dove da anni il Parroco don Emanuele Mucci accoglie persone con problemi di emarginazione sociale (tossicodipendenti, ex detenuti)...."*

"... comunione di tempi e di spazi, comunicazione di valori semplici vissuti nella



quotidianità dei rapporti, creazione di legami affettivi ed emotivamente stimolanti: per don Emanuele, queste sono le condizioni fondamentali di qualunque percorso di reinserimento sociale...”

L'idea di don Emanuele è di accogliere fino a cinque persone. In una prima fase gli ospiti verrebbero alloggiati negli spazi della canonica al fine di prendere contatto diretto con l'ambiente e concordare le regole della vita in comune. A ogni ospite è richiesto di rispettare gli orari e gli impegni all'interno della casa, inoltre si prevede la disponibilità delle persone di sottoporsi a controlli che accertino l'astensione dalle bevande alcoliche e dalle sostanze stupefacenti.

Se questa prima fase ha un esito positivo allora si ha l'ingresso in appositi mini-appartamenti, collocati vicino alla Parrocchia: qui ognuno dispone del proprio spazio di autonomia (ogni struttura è dotata di camera, bagno e cucina).

Non si esclude mai il contatto con gli altri, per permettere a tutti di condividere momenti di socialità e di abituarsi alla vita in comune in un contesto di libertà.

La socializzazione avviene anche attraverso la ricerca di opportunità di lavoro e formazione professionale, a partire dal tessuto sociale del modenese.

5. Conclusioni

Ho iniziato la mia tesi ponendomi subito una domanda: dobbiamo parlare solo di pericolosità sociale per ciò che concerne gli internati sottoposti alle misure di sicurezza, oppure si rende necessaria una visione più completa della situazione di queste persone senza dimenticare la loro condizione di povertà?

Con il termine povertà non s'intende solo quella economica (queste persone non hanno un lavoro, sono spesso senza abitazione...), ma ci riferiamo anche ad una povertà che potremmo definire "socio-relazionale".

Le persone che si trovano presso la Casa di Lavoro a Castelfranco Emilia hanno un livello di scolarizzazione molto basso, alcuni hanno avuto problemi di tossicodipendenza, molti non hanno mai lavorato all'esterno a causa sia della mancanza di risorse e progetti sia perché nessuno li assumerebbe mai.

Inoltre, sono persone che in seguito alla lunga detenzione o per motivi precedenti alla carcerazione mancano di legami familiari e quindi all'esterno non hanno una rete di appoggio.

Quando ci si trova nella situazione di revisione della pericolosità sociale, con l'obiettivo di una possibile revoca, è inevitabile valutare l'effettiva accoglienza e reintegrazione del soggetto nel territorio sia in termini di esistenza o meno di una famiglia di appartenenza sia come possibilità da parte dei servizi sanitari e/o sociali di vera e propria presa in carico, in base ai bisogni che sono molteplici.

Se riuscissimo a considerare nella valutazione della pericolosità i diversi elementi interni ed esterni che possono effettivamente determinarla, forse sarebbe possibile superare l'idea che sia solo una "qualità" intrinseca di un soggetto e iniziare a creare percorsi di aiuto che tengano conto della situazione familiare, esistenziale, lavorativa, sociale, della presenza di altre condizioni particolari come l'abuso di sostanze o le condizioni di estrema indigenza, tutti fattori che vanno ad incidere sulla pericolosità di un soggetto. Se non interveniamo in questa direzione, si crea un circolo vizioso dal quale non solo l'internato non riesce ad uscirne, ma anche i cittadini stessi si trovano in una situazione senza uscita perché un giorno quel soggetto "pericoloso" tornerà libero e se non investiamo sulla sua evoluzione, intesa come crescita personale, quale sarà il risultato di questa libertà?

Da qui si collega proprio il discorso sulla libertà: cosa intendiamo con questo termine? Solo l'uscita dal carcere oppure anche la libertà di essere considerati uomini, rieducati e reinseriti nella società?

Si dovrebbero realizzare politiche di inclusione attiva ovvero di coinvolgimento dell'intera comunità, con l'obiettivo di rendere le persone, che hanno avuto storie di reclusione, indipendenti.

La partecipazione di tutti significa mutua responsabilità e lotta all'isolamento, poiché la tendenza è sempre stata questa: allontanare le persone in difficoltà, fingere di avere risolto il problema tenendolo nascosto, "rinchiuso".

Le politiche di contrasto alla povertà e al vagabondaggio del XVI° secolo, sono state caratterizzate dal controllo e dalla repressione sulla base di motivazioni legate alla pericolosità sociale o alla paura di malattie; quindi i vagabondi e i poveri in generale venivano internati in istituti o in ospedali.

Per anni, la parola "chiave" delle politiche sociali è stato "isolamento", non inclusione, rieducazione e riabilitazione.

Fino a quando la povertà verrà vista solo come problema individuale e responsabilità personale, l'atteggiamento rimarrà quello della stigmatizzazione.

Iniziare invece a riflettere sulle radici di questa povertà cercando di capire il ruolo e la responsabilità delle istituzioni, potrebbe essere un primo passo per impostare interventi adeguati che andrebbero oltre all'etichetta di persona pericolosa.

Questi interventi potrebbero consistere nel pensare a fasi di passaggio prima dell'inserimento definitivo nella società dopo una lunga detenzione; fasi in cui il vivere in comunità, condividere con altri esperienze e paure permetterebbe all'internato di avere un tempo graduale per iniziare a lavorare, ad avere legami esterni e quindi ad integrarsi. Ciò richiede l'impiego di risorse e impegno delle istituzioni e della comunità stessa. Ma è un problema culturale prima che economico.

Credo che il binomio malato mentale-criminale e quindi pericoloso, sia stato un modo per allontanare un problema ed etichettarlo per paura di affrontarlo e di prendere consapevolezza che possa essere pericolosa anche una persona "normale", perché se è così allora chiunque può essere considerato persona socialmente pericolosa.

E' interessante che alcuni studiosi abbiano iniziato a parlare di pericolosità "situazionale", considerando più fattori (bio-psico-situazionali) che interagendo possano



influenzare la personalità di un soggetto.

Questa nuova visione rende il tema della pericolosità sociale senza dubbio più complesso da valutare ed analizzare e richiede il coinvolgimento di più professionisti e quindi maggiori competenze.

Vorrei concludere citando una frase di Jean Paul Sartre che a mio parere riassume in poche parole ciò che ho voluto dimostrare attraverso il mio elaborato.

*“Se sapessi soltanto di cui di che cosa ho avuto paura
avrei già fatto un gran passo”*

Jean Paul Sartre

6. Bibliografia

- N. Luhmann, *Sociologia del rischio*, Bruno Mondadori, Milano, 1991.
- G. W. F. Hegel, *Grundlinien der philosophie des rechts*, Berlin, 1821.
- U. Beck, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Carocci, Roma, 2000.
- D. Lupton, *Il rischio. Percezioni, simboli, cultura*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- R. Castel, *L'insicurezza sociale. Che cosa significa essere protetti?*, Einaudi, Torino, 2004.
- A. Giddens, *Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo*, Il Mulino, Bologna, 1994.
- M. Boscarelli, *Compendio di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1994.
- B. Petrocelli, *La pericolosità criminale e la sua posizione giuridica*, Cedam, Padova, 1940.
- G. Dell'Osso, *Capacità a delinquere e pericolosità sociale*, Giuffrè, Milano, 1985.
- A. Calabria, *Digesto delle discipline penalistiche, voce Pericolosità*, Vol IX, UTET, Torino, 1995.
- M. Pelissero, *Pericolosità sociale e doppio binario*, Giappichelli, 2008.
- G. B. Traverso, *Il giudizio di pericolosità ed il suo accertamento*, rivista italiana di medicina legale, 1986.
- G. Ponti, I. Merzagora, *La abolizione delle presunzioni di pericolosità sociale*, rivista di medicina legale, 1987.
- J. Berneum, *Études sur la responsabilité pénale et le traitement psychiatrique des délinquants malades mentaux*, VII colloquium Criminologicum Council of Europe 1985.
- U. Fornari, *Psicopatologia e psichiatria forense*, UTET, Torino, 1997.
- G. Gullotta e coll., *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè, 2002.



- M. T. Collica, *Il giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore scientifico*, Rivista italiana dir.proc.pen., 2008.
- U. Fornari, *Temperamento, delitto e follia*, Riv.it,proc.pen., 2001.
- Exner, *Die tehorie der Sicherungsmittel*, Berlin, 1914.
- De Leonardis, *Statuto e figure della pericolosità sociale tra psichiatria riformata e sistema penale: note sociologiche*, 1985.
- A. Stracciari, A. Bianchi, G. Sartori, *Neuropsichiatria forense*, Il Mulino, Bologna, 2000.

7. Sitografia (ultima consultazione luglio 2014)

- www.personaedanno.it Nuove prospettive in tema di infermità di mente e di pericolosità sociale, di Ugo Fornari.
- www.altrodiritto.unifi.it L'altro diritto. La pericolosità sociale.
- www.pol-it.org Riferimenti in V. Andreoli La perizia psichiatrica in Quaderni italiani di psichiatria.
- www.penalecontemporaneo.it La crisi del concetto di autore non imputabile “pericoloso”, di Maria Teresa Collica.

8. Indice delle figure

Figura 1- Rischio e pericolo	6
Figura 2 - Il criminologo Enrico Ferri	11
Figura 3 - Il politico e giurista Alfredo Rocco.....	14
Figura 4 - Le tre celle del cervello "viste" da Leonardo.....	29
Figura 5 - Casa di lavoro di Castelfranco Emilia.....	36